

COMUNE DI BOGOGNO

Provincia di Novara

Ordinanza N. 3/2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19 – nuovi orari di esercizio e calendario delle chiusure festive per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";

Visto il punto 10 del decreto n. 58 del 18.05.2020 emesso dal Presidente della Regione Piemonte recante: "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n.57 del 17 maggio 2020" che espressamente affida ai Comuni il potere di regolamentare gli orari di apertura al fine di favorire la massima operatività delle attività commerciali e di servizio alla persona;

Richiamato il punto 15 del citato decreto n. 58 del 18.05.2020, che consente dal 18 maggio la riapertura del settore della cura della persona, comprendente, in particolare, acconciatori, barbieri ed estetisti, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 1, comma z, del D.P.C.M. del 17.05.2020, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma gg, del medesimo D.P.C.M. e dalla scheda tecnica " *Servizi alla persona (Acconciatori ed estetisti)* contenuta nelle " *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" 20/81/CR01/COV19, reperibile all'indirizzo: (<https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20Linee%20guida%20per%20la%20riapertura%20delle%20Attivita%20Economiche%20e%20Produttive.pdf>)

Ritenuto necessario, consentire agli operatori del settore di organizzare il servizio in condizioni di sicurezza, pianificando gli appuntamenti in base alle proprie necessità e risorse al fine di distribuire la clientela in tutto l'arco della settimana

Valutata altresì la possibilità di rimandare alla libera determinazione di ciascun operatore la definizione dell'orario di esercizio in base alle proprie necessità e risorse mantenendo il limite orario massimo di chiusura alle ore 22.00;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una temporanea modifica dell'attuale e vigente disciplina degli orari e delle chiusure festive, con riserva di effettuare, all'occorrenza ed in caso di urgenza, bisogno o necessità, una successiva e completa revisione della suddetta ordinanza;

Fatte salve, in ogni caso, le condizioni economiche e normative dei lavoratori del settore di riferimento, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto l'art. 50 c.7 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ORDINA

con effetto immediato:

- di consentire l'apertura delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista nelle giornate festive o di riposo settimanale;
- di rimettere la scelta dell'orario di esercizio delle predette attività alla libera determinazione dei titolari delle attività, con la possibilità di rimanere aperti 7 giorni su 7 e con l'obbligo del rispetto del limite orario massimo di chiusura entro le ore 22.00.

Gli operatori di settore che intendono avvalersi delle deroghe di cui sopra, sono tenuti ad esporre un cartello ben visibile dall'esterno della propria attività, con le relative indicazioni degli orari e dei giorni effettivi di esercizio.

AVVISA

Le predette modifiche e integrazioni **saranno in vigore fino alla data del 30 settembre 2020** ovvero, fino alla revoca della presente ordinanza.

E' comunque fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali e/o regionali eventualmente emanate in materia.

DEMANDA

- Ai sensi dell'art. 3, comma 4° e dell'art. 5, comma 3° della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Brondolo, Responsabile del Servizio pro - tempore;
- La Polizia Locale del Comune di Bogogno-Dormelletto è incaricata della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, con la collaborazione degli altri organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio comunale;
- Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del Codice del processo amministrativo D.L.vo 02.07.2010, n.104 ovvero, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporsi entro 120 gg. dalla notificazione o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;

DISPONE

- la trasmissione di copia del presente provvedimento a:
 - Comando di Polizia Locale
 - per competenza, al SUAP del Comune di Borgomanero

Bogogno, lì 28 maggio 2020

Il Sindaco
Andrea Guglielmetti
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)